

# I MINORI VITTIME DI REATO

## MINORI VITTIME

### DIRETTE (O PRIMARIE)

Il minore è vittima *diretta* o primaria quando è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice.



Duccio di Buoninsegna, *La strage degli innocenti*, Museo dell'Opera del Duomo, Siena, XIII-XIV secolo d.C.

## MINORI VITTIME

### INDIRETTE (O SECONDARIE)

Il minore può essere anche vittima *indiretta* o secondaria, potendo subire vittimizzazione dai comportamenti tenuti dagli adulti di riferimento o con cui entra in contatto, ad esempio nel caso della c.d. "violenza assistita".

## REATI SUBITI PIU' DI FREQUENTE

- Sottrazione di minore
- Violenza sessuale
- Violenza domestica
- Abusi e maltrattamenti
- Bullismo

## SCOPERTA DELLE CONDOTTE DI ABUSO

Nella maggior parte dei casi il minore non rivela spontaneamente la violenza subita o l'abuso, poiché teme l'abusante o viene minacciato.

La famiglia, qualora provi un senso di fallimento nelle dinamiche di protezione e tutela o desideri coprire maltrattamenti o abusi ripetuti, potrebbe non collaborare con le autorità o persino indurre il minore a ritrattare la versione dei fatti.

## VITTIME

### PARTICOLARMENTE VULNERABILI

Vi sono dei fattori che rendono alcuni minori particolarmente vulnerabili:

- Sesso femminile
- L'essere "non accompagnati"
- L'essere figli di genitori separati o in affidamento
- Handicap fisici o mentali
- Storie passate di abusi
- Povertà
- Isolamento sociale

#### FONTI

Ministero della Giustizia

T. Gal, *Child Victims and Restorative Justice, a Needs-Rights Model*, Oxford Scholarship Online, 2011

## Le tutele normative di fonte sovranazionale

I diritti dei minori sono riconosciuti da diverse fonti sovranazionali, tra le quali si ricordano la *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo* adottata il 20/11/1989, la *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale* stipulata il 25/10/2007, la *Direttiva 29/2012/UE*.

**In particolare la DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, consente di considerare i minori quali vittime vulnerabili.**

**In primo luogo**, il considerando 14 richiama il principio del *best interest of child*, quale scelta di *policy* basilare.

**In secondo luogo**, l'articolo 1, comma 2, prevede che si proceda ad una **valutazione individuale**, privilegiando un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni.

**In terzo luogo**, gli articoli 10 e 21 enunciano i diritti della vittima minore ad **essere sentita** e alla **protezione della vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale, e dell'immagine anche dei familiari.**

Infine, l'articolo 24 prevede particolari **misure di protezione** delle vittime minori, allo scopo evitare rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni:

- ❖ registrazioni audiovisive delle audizioni;
- ❖ nomina di un rappresentante speciale in caso di conflitto di interesse o assenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- ❖ diritto, in questi casi, alla consulenza e rappresentanza legale;
- ❖ in caso di incertezza sull'età della vittima, una presunzione di minore età della stessa.

**Attuazione:** la Direttiva 29/2012/UE è stata attuata in Italia con *D.lgs. 15/12/2015 n°212*, che introduce nel codice di procedura penale talune delle misure indicate dalla Direttiva.

### FONTI

IJJO - International Juvenile Justice Observatory  
Parlamento Italiano - Camera dei Deputati

*Poster presentation realizzata dagli studenti del corso di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale dell'Università degli*

*Studi dell'Insubria (a.a.2019-2020):* A.Angelini, I.A.Boangiu, F.Campisi, S.Capuzzo, F.Celani, E.Ciccarello, G.D'Agostino, N.De Lorenzi, D.Lombardi, S.Riccobene, M.Falcone, G.Lotti, C.Piazza Spessa, A.Piccinato, A.Roncoroni, C. Stolfa, M.Tagliabue, M.Vaghi, B.Zurloni

Docenti: Giovanni A. Lodigiani e Grazia Mannozi

## Le possibilità offerte dalla GIUSTIZIA RIPARATIVA nella gestione dei conflitti che coinvolgono minorenni vittime di reato

In Italia manca una normativa specifica che regolamenti l'utilizzo di percorsi di giustizia riparativa quando sono coinvolte in un reato vittime minori di età.

I tradizionali metodi di giustizia riparativa sono tuttavia applicabili anche ai minorenni e in particolare:

- ❖ la mediazione vittima - autore
- ❖ il dialogo riparativo
- ❖ i *peacemaking circles*

Ogni metodo, comunque, deve essere rispettoso delle condizioni di età e psicologiche della vittima, secondo il *best interest of child*.

**Presupposti:** deve essere acquisito il consenso dei genitori e del minore alla partecipazione a un percorso di giustizia riparativa. Allo scopo, occorre creare un luogo neutro dove il minore possa sentirsi protetto e libero di esprimere le sue emozioni.

**Obiettivi dei percorsi di giustizia riparativa:** contenimento e superamento dello stress post-traumatico e del reinserimento nelle dinamiche relazionali con i coetanei e con gli adulti di riferimento.



Henri Matisse, *La danza*, L'Hermitage, San Pietroburgo, 1910